

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI







NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 43_2021 DEL 02 NOVEMBRE 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI.....	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di settembre 2021	2
SCADENZARIO NOVEMBRE 2021.....	3
16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021	3
16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI	3
16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS	4
30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI	4
30 NOVEMBRE: ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA	4
SCADENZARIO DICEMBRE 2021.....	5
10 DICEMBRE: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE 	5
16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI 	5
16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 	6
31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO 	6
31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVINDAI 	6
31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS 	6
FESTIVITÀ	7
NOVEMBRE 2021	7
DICEMBRE 2021	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO.....	8
RICORSI AI COMITATI PER IL LAVORO: CHIARIMENTI E PROFILI OPERATIVI IN UNA NOTA INL.....	8
CASSAZIONE, L'ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA NON NE DETERMINA L'AUTOMATICA ILLEGITTIMITA'	10
VERIFICHE GREEN PASS SUL LAVORO, LE INDICAZIONI DEL GOVERNO	12
FOCUS.....	14
INDENNITA' COVID-19: AL VIA IL RIESAME DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE SCARTATE	14
IL QUESITO DEL MESE.....	16
COB: COMUNICAZIONE NEL CASO DI PIÙ EVENTI.....	16

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di settembre 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 settembre 2021 al 14 ottobre 2021, è pari a 2,737903.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	1,849707
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	2,267962
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	2,759531
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	2,737903
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO NOVEMBRE 2021

16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Si ricorda che entro il 16/11/2021, dovrà essere effettuato il versamento della quarta rata, per chi ha optato per il pagamento rateale, del risultato dell'autoliquidazione 2020/2021.

16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2021.

30 NOVEMBRE: ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

A partire da questa data e fino al 10 dicembre, è possibile inoltrare (tramite l'applicazione web "sgravicdsonline", presente nel sito del Ministero) le istanze per la riduzione contributiva per l'anno 2021, prevista a sostegno delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva. L'accesso all'applicazione è consentito con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).

SCADENZIARIO DICEMBRE 2021

10 DICEMBRE: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE

Termine ultimo entro il quale è possibile inoltrare (tramite l'applicazione web "sgravicdsonline", presente nel sito del Ministero) le istanze per la riduzione contributiva per l'anno 2021, prevista a sostegno delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva. L'accesso all'applicazione è consentito con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).

16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
- j) versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2021;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE



I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO



I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVIDAI



Entro fine dicembre occorre inviare la comunicazione degli eventuali contributi dovuti per il 2021, ma non dedotti fiscalmente, operazione che poteva essere attuata attraverso i modelli 730 oppure Unico. L'adempimento riguarda chiaramente chi risulta iscritto a un fondo pensione. La comunicazione ha lo scopo di far sì che quando verranno erogate le prestazioni, che si tratti di rendita o di pensione, venga esclusa dalle tasse la quota corrispondente all'importo dei contributi non dedotti. La comunicazione in oggetto, in base al vecchio regime fiscale, doveva essere fatta entro il 30 settembre dell'anno successivo.

31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS



I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

FESTIVITÀ

NOVEMBRE 2021

1° Novembre – Tutti i Santi (Ognissanti): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

4 Novembre – Festività Soppressa: festività tralata alla prima domenica di Novembre. Tale festività ha lo stesso trattamento economico delle festività cadenti di domenica (1/26mo dello stipendio per i mensilizzati e 1/6 della retribuzione settimanale per i pagati ad ore), a meno che il CCNL preveda espressamente un differente trattamento.

DICEMBRE 2021

8 Dicembre - Immacolata Concezione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

25 Dicembre - Natale: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

26 Dicembre – Santo Stefano: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

RICORSI AI COMITATI PER IL LAVORO: CHIARIMENTI E PROFILI OPERATIVI IN UNA NOTA INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 13 ottobre 2021 n. 1551, ha pubblicato alcune indicazioni operative rivolte ai Comitati di lavoro, al fine di uniformare i comportamenti nel momento in cui gli stessi sono chiamati a decidere sui ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Le indicazioni, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota protocollo numero 8731 del 12 ottobre u.s., prevedono che la "sussistenza" del rapporto di lavoro possa essere oggetto di ricorso nei casi di accertamento che abbiano ad oggetto l'instaurazione di rapporti di lavoro di cui il ricorrente neghi l'esistenza (es. impiego di personale "in nero" e non anche nelle ipotesi di rapporto di lavoro fittizio), le contestazioni concernenti la illiceità del distacco transnazionale, nonché i casi in cui ci si trovi chiamati a valutare la riconducibilità dei tirocini lavorativi come rapporto di lavoro subordinato. Al contrario, la competenza sarà esclusa e la decisione del Comitato dovrà essere di inammissibilità nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all'art. 18, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 276/2003, nel cui contesto non si realizza tale effetto costitutivo.

Riguardo invece al concetto di "qualificazione" del rapporto di lavoro, vi rientrano i casi in cui venga contestata la tipologia contrattuale utilizzata. In proposito, la competenza del Comitato dovrà essere circoscritta alla valutazione della fattispecie negoziale alla quale sono ricondotte le prestazioni lavorative, e si procederà quindi al riesame delle ragioni che hanno indotto l'organo di vigilanza a inquadrare diversamente il rapporto contrattuale rispetto a quanto dichiarato dalle parti. Conseguentemente, sono ritenuti ammissibili i casi di ricorso contro la riconduzione delle prestazioni lavorative al lavoro subordinato, come ad esempio il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e co.co.co., le prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, il lavoro reso dai famigliari o da lavoro intermittente o da apprendistato ad un "normale" lavoro subordinato. Non si ritiene che rientrino nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario effettivo della prestazione lavorativa (accertamento orario full-time in luogo del part-time).

In merito ai profili operativi, il documento di prassi, richiamando le circolari n. 41/2010 e n. 26/2015 ha previsto un termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso il quale decorre, in caso di diffida, dallo spirare del termine previsto per la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento delle sanzioni in misura minima ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004. Dalla presentazione tempestiva del ricorso decorrono quindi i 90 giorni concessi al Comitato per decidere e, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 124/2004, "decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto". Al riguardo si ritiene che, al superamento dei 90 giorni e pur a fronte del "silenzio significativo" sia sempre possibile, da parte del Comitato, l'adozione di una decisione espressa purché la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del termine.

Gli Uffici di raccordo, dovranno trasmettere le istruttorie al Comitato (entro 30 giorni precedenti lo spirare del termine dei 90 giorni per la decisione), tempistica peraltro funzionale a verificare l'eventuale pagamento

delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, questo al fine di aggiornare le informazioni necessarie all'adozione di una corretta decisione da parte del Comitato; Così come in caso di adempimento alla diffida, infatti, anche il pagamento in misura ridotta determinerebbe l'estinzione del procedimento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità del gravame amministrativo.

CASSAZIONE, L'ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA NON NE DETERMINA L'AUTOMATICA ILLEGITTIMITA'

Con la sentenza n. 24841 del 15 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui, in caso di annullamento di una comunicazione di irregolarità in sede di ricorso in Commissione Tributaria, l'Agenzia delle Entrate non può essere automaticamente condannata al pagamento delle spese processuali se non si è prima verificato che l'atto fosse manifestamente illegittimo sin dal momento della sua emissione.

Un contribuente, a seguito di ricevimento di un avviso di accertamento, impugnava l'atto presso la CTP di competenza. Ottenuto parere favorevole non solo da parte dei giudici delle commissioni provinciali e regionali, ma anche da parte dell'Agenzia delle Entrate che, effettuate le opportune verifiche, provvedeva all'annullamento dell'atto in autotutela, la controversia si concludeva senza che però che le spese di lite fossero addebitate all'Agenzia o che venisse accolto il risarcimento del danno patito dal contribuente. Infatti, sebbene l'atto di annullamento fosse stato emesso prima dell'inizio del processo tributario, questo veniva notificato al contribuente solo dopo la proposizione del ricorso, costringendo il contribuente al sostenimento di inutili spese giudiziarie.

Avverso tale sentenza, pertanto, proponeva opposizione quest'ultimo, affidando le proprie pretese a due motivi. Con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. 212/2000, dell'art. 21 D. Lgs. 546/92, per avere la CTR affermato che il contribuente avrebbe dato corso al giudizio dopo l'emissione del provvedimento in autotutela dell'Ufficio. A suo parere la CTR aveva erroneamente preso atto della data di emissione del provvedimento in autotutela anziché della data di notifica dello stesso, in contrasto con le norme invocate che richiamano il principio di effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, senza tener conto della circostanza per cui l'impugnazione dell'atto impositivo si era resa necessaria per impedirne l'acquisizione di definitività. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 96 c.p.c., per contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della norma nel processo tributario.

Il primo motivo veniva respinto e dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e di specificità, poiché il ricorrente mancava di indicare gli atti di causa nei quali era contenuta la prova della ricezione dell'atto in data successiva. Veniva inoltre richiamato un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, non opera la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale quando tale annullamento costituisce un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, che può essere premiato con la compensazione delle spese. In alcune precedenti sentenze, invece, con riferimento alle spese in ipotesi di annullamento in autotutela, la Cassazione aveva altresì statuito che la condanna è necessaria quando vi sia una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dalla sua emanazione. Nel giudizio in esame, tuttavia, il ricorrente non dimostrava il presupposto necessario per la condanna alle spese anche in ipotesi di annullamento in autotutela adducendo alla manifesta illegittimità dell'atto tributario, limitandosi a censurare esclusivamente la sua emissione.

Anche il secondo motivo veniva ritenuto infondato. Premettevano gli Ermellini che i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata (lite temeraria) di cui all'art. 96 c.p.c. - che prevede che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave - sono la dimostrazione dell'elemento soggettivo e la prova del danno. La giurisprudenza, per la configurazione della responsabilità

processuale aggravata, individua due presupposti: l'infondatezza della domanda e la violazione dei canoni di normale prudenza, con attività processuali particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte, astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale, la cui valutazione spetta esclusivamente al giudice di merito. Nel caso di specie, non ricorrendo gli elementi indicati, la CTR aveva congruamente motivato la mancanza dei presupposti per la condanna alle spese per lite temeraria, rilevando che l'Agenzia si era costituita in primo grado al solo scopo di comunicare l'annullamento dell'atto, con conseguente mancanza dell'elemento soggettivo. Il contribuente non ha poi fornito la prova del danno, con conseguente mancanza anche del requisito oggettivo.

Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi, la Suprema Corte rigettava il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.

VERIFICHE GREEN PASS SUL LAVORO, LE INDICAZIONI DEL GOVERNO

Lo scorso 12 ottobre 2021 è stato firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il DPCM contenente le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il documento, infatti, riporta le linee guida per la verifica quotidiana della certificazione verde nei luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre 2021, giorno in cui ne è stato attivato l'obbligo.

Il decreto è intervenuto per fornire ai datori di lavoro, pubblici e privati, gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. In particolare, tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC, per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
- un'interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche.

In buona sostanza, ogni azienda sarà autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida ad hoc e nello specifico i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione. Gli stessi potranno prevedere, ove possibile, che tali controlli vengano effettuati al momento dell'accesso dei dipendenti nei luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni.

Ad ogni modo, è opportuno utilizzare delle modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. A tal proposito, oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Occorre precisare, inoltre, che i soggetti che non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19 per comprovati motivi di salute, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code": nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Sotto il profilo pratico della gestione del personale, invece, bisogna tener presente che il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa (che va da 600 a 1.500 euro). Sono altresì applicabili le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. Infine, occorre ribadire che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

FOCUS

INDENNITA' COVID-19: AL VIA IL RIESAME DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE SCARTATE

L'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), ha previsto la concessione di un'indennità pari a 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: dipendenti stagionali o in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio o operatori nel campo dello spettacolo.

Il successivo articolo 69 ha esteso la concessione di un'indennità una tantum pari a 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell'anno 2020 ai sensi del comma 1 ed un'indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, ai sensi del comma 6.

La circolare n. 90 del 29 giugno 2021 ha fornito le istruzioni operative, deliberando che la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute era stata realizzata allo scopo di consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e sulle incumulabilità normativamente previste. Gli esiti sarebbero stati consultabili sul sito dell'INPS avvalendosi del servizio denominato "Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)", alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Con il messaggio n. 3530 del 18 ottobre 2021 l'INPS ha ufficializzato le direttive per la gestione delle istruttorie relative ad eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte, definendo il termine non perentorio di 20 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto ovvero dalla data di comunicazione dell'esito di reiezione, se successiva, e consentendo all'utente la facoltà di allegare i documenti richiesti attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito.

Laddove l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata questa dovrà essere considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni comunicate.

Per beneficiare del contributo sarà necessario verificare il requisito dell'assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 27 maggio 2021 alla data della domanda.

In relazione all'indennità onnicomprensiva per i lavoratori dello spettacolo, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro da non superare si riferiscono al solo reddito prodotto nell'anno 2019, mentre l'incompatibilità delle indennità disciplinate dall'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021 con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con riferimento al solo Rem di cui all'articolo 36 del medesimo decreto.

Per l'indennità una tantum di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 i lavoratori agricoli non dovranno essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione del contratto di lavoro intermittente e, nel caso l'Istituto rilevasse la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico in essere, dovrà accertare in sede di riesame l'eventuale cessazione dello stesso ovvero richiedere al lavoratore interessato una dichiarazione di responsabilità, oltre a verificare l'irreperibilità del datore di

lavoro, l'assenza di periodi di lavoro già convalidati per le attività di recupero crediti e la mancata percezione da parte del lavoratore domestico dell'indennità di cui all'articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020.

Per le domande dei lavoratori agricoli respinte per mancanza del requisito delle 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, al lavoratore non sarà richiesta la presentazione di documentazione aggiuntiva in sede di presentazione della richiesta di riesame.

In merito agli indirizzi procedurali, la variazione dello stato di una domanda sarà possibile soltanto tramite la funzione di "Variazione" nell'ambito della procedura "DSWEB", che consente di modificare:

- da "D" (definita) in "L" (in pagamento), attraverso una modifica anche solo nelle note;
- da "A" (accolta) in "R" (respinta) inserendo un codice di reiezione valido;
- da "R" (respinta) in "A" (accolta) cancellando il codice di reiezione.

Perché una domanda possa essere posta in pagamento bisognerà, infine, verificare che il campo "Pratica attiva" sia impostato con "SI".

IL QUESITO DEL MESE

COB: COMUNICAZIONE NEL CASO DI PIÙ EVENTI



Richiesta:

Nel caso di un dipendente per il quale si verificano lo stesso giorno più eventi relativi alle COB (es. cambio di regime orario da part-time a full-time e cambio di condizione contrattuale da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato) deve essere inviata un'unica COB o una COB per ogni evento (quindi una per il passaggio da part-time a full-time e una per il passaggio da TD a TI)?

Nel caso ne debba essere inviata una sola, c'è una priorità da considerare sugli eventi? Nell'esempio va inviata la COB come passaggio di contratto (TD a TI) o come variazione di orario?



Risposta:

Accedendo all'area riservata delle Comunicazioni obbligatorie è presente un manuale utente.

Nel paragrafo dedicato alle trasformazioni viene detto

5.3.3 Trasformazione

Questa sezione viene compilata nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore, di distacco del lavoratore.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia oggetto di più tipologie di trasformazione (esempio trasformazione contestuale del rapporto di lavoro da tempo determinato parziale a tempo indeterminato pieno), il modulo deve essere compilato ed inviato per ogni singola tipologia di trasformazione.

Quindi è necessario compilare una COB per ciascun evento.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.